



Scheda informativa

Berna, 25 settembre 2024

Termini per l'attuazione dei programmi d'agglomerato

Sommario

1	Introduzione.....	2
2	Basi legali.....	2
3	Termini nelle diverse generazioni	2
3.1	Programmi d'agglomerato di 1a e 2a generazione.....	2
3.2	Programmi d'agglomerato a partire dalla 3a generazione.....	3
4	Eccezioni.....	3
4.1	Programmi d'agglomerato di 1a e 2a generazione.....	3
4.2	Programmi d'agglomerato a partire dalla 3a generazione.....	3
4.2.1	Termini supplementari	3
4.2.2	Sospensione dei termini	4
5	Rinuncia definitiva	5
6	Tabella riassuntiva dei termini di attuazione	6
7	Informazioni aggiuntive	7
7.1	Riferimenti normativi	7
7.2	Informazioni specifiche degli Uffici federali in merito ai programmi d'agglomerato	7



1 Introduzione

La presente scheda informativa riassume i termini principali per l'attuazione delle quattro generazioni dei programmi d'agglomerato già esistenti e fornisce una prospettiva per i programmi di 5a generazione.

Il documento funge da guida orientativa per gli enti responsabili dei programmi d'agglomerato e per i promotori del progetto in relazione alle misure cofinanziate dalla Confederazione nell'ambito del Programma Traffico d'agglomerato (PTA).

2 Basi legali

Le basi legali per l'elaborazione e attuazione dei programmi d'agglomerato sono rappresentati dalla legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin)¹, dall'ordinanza del 7 novembre 2007 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata nel traffico stradale (OUMin)² e dall'ordinanza del 20 dicembre 2019 del DATEC concernente il Programma Traffico d'agglomerato (OPTA)³.

Per indicazioni più dettagliate si rimanda alle basi legali riportate nell'ultima pagina del presente documento.

3 Termini nelle diverse generazioni

3.1 Programmi d'agglomerato di 1a e 2a generazione

Le convenzioni sulle prestazioni di 1a e 2a generazione contemplano l'estinzione del diritto a ricevere aiuti finanziari per le misure non ancora attuate entro il **2027**.

Ciò significa che per poter ottenere un cofinanziamento per misure o pacchetti di misure nell'ambito del PTA, gli enti responsabili delle misure e dei pacchetti di misure di 1a e 2a generazione devono stipulare un accordo di finanziamento. Al 31 dicembre 2027 si estingue il diritto al cofinanziamento.

Pertanto, diversamente dai programmi d'agglomerato più recenti, nei programmi di 1a o 2a generazione la condizione essenziale per ottenere un cofinanziamento nell'ambito del PTA è rappresentata dalla sottoscrizione dell'accordo di finanziamento entro i termini prestabiliti, e non dall'inizio dei lavori di costruzione.

Termine ultimo per la sottoscrizione dell'accordo di finanziamento da parte della Confederazione (ASTRA) e dei Cantoni	
1a generazione	31 dicembre 2027
2a generazione	31 dicembre 2027

Decorso tale termine («termine ultimo per la sottoscrizione dell'accordo di finanziamento») si estingue il diritto al cofinanziamento della misura interessata tramite il relativo programma d'agglomerato. Tuttavia, è prevista la possibilità di presentare una nuova richiesta di cofinanziamento della misura interessata nell'ambito di un programma d'agglomerato successivo.

¹ RS 725.116.2

² RS 725.116.21

³ RS 725.116.214

3.2 Programmi d'agglomerato a partire dalla 3a generazione

I termini per l'attuazione dei programmi d'agglomerato a partire dalla 3a generazione dipendono dall'emanazione del decreto federale sui crediti d'impegno per i contributi destinati a misure nel quadro del Programma Traffico d'agglomerato (di seguito: «decreto federale») della rispettiva generazione e hanno tempistiche diverse (cfr. art. 18 cpv. 1 OPTA). I termini devono inoltre essere espressamente sanciti nella convenzione sulle prestazioni.

Diversamente dai programmi d'agglomerato di 1a o 2a generazione, nei programmi a partire dalla 3a generazione la condizione essenziale per ottenere un cofinanziamento nell'ambito del PTA è rappresentata dall'inizio dei lavori di costruzione⁴ entro i termini prestabiliti, e non dalla sottoscrizione dell'accordo di finanziamento.

Termine ultimo per l'inizio dei lavori di costruzione	
3a generazione	31 dicembre 2025
4a generazione	31 marzo 2029
5a generazione	dipende dal decreto federale

Decorso tale termine («termine ultimo per l'inizio dei lavori di costruzione») si estingue il diritto al cofinanziamento della misura interessata tramite il relativo programma d'agglomerato. Tuttavia, è prevista la possibilità di presentare una nuova richiesta di cofinanziamento della misura interessata nell'ambito di un programma d'agglomerato successivo.

4 Eccezioni

4.1 Programmi d'agglomerato di 1a e 2a generazione

Non sono consentite eccezioni qualora i termini summenzionati non possano venire rispettati⁵. Diversamente dai programmi d'agglomerato a partire dalla 3a generazione, non possono essere concessi termini supplementari, così come non è consentita la sospensione dei termini.

4.2 Programmi d'agglomerato a partire dalla 3a generazione

Nei programmi d'agglomerato a partire dalla 3a generazione sono consentite le seguenti eccezioni. Tali casi eccezionali non si escludono a vicenda.

4.2.1 Termini supplementari

Ai sensi dell'articolo 18 capoverso 2 OPTA, in casi eccezionali motivati l'ARE può concedere un termine supplementare di tre anni. La proroga dei termini è concessa solo per singole misure o misure parziali, non per l'intero programma d'agglomerato o per interi pacchetti di misure.

⁴ Si tratta del termine per l'avvio dell'esecuzione del progetto di costruzione di una misura o di un pacchetto di misure cofinanziati nell'ambito del PTA. A seconda dello scopo, l'inizio dei lavori coincide con il primo colpo di piccone per i progetti infrastrutturali o con la data del contratto di acquisto di materiale rotabile, per esempio autobus elettrici (cfr. art. 17a cpv. 2bis LUMin).

⁵ L'ARE sta valutando se sussistono le condizioni per delle eccezioni, qualora le misure centrali delle convenzioni sulle prestazioni di 1a e 2a generazione siano direttamente dipendenti dai progetti federali che hanno accumulato ritardo.

Può essere concesso un termine supplementare:

- qualora il ritardo sia dovuto alla necessità di coordinare il progetto di costruzione con le pianificazioni della Confederazione o di Stati esteri, oppure
- qualora il ritardo sia una conseguenza di catastrofi naturali, oppure
- qualora si tratti di una misura centrale e complessa. Una misura è da ritenersi centrale se assume una funzione strategica ai fini del miglioramento del sistema di trasporti per l'intero agglomerato, o di parti rilevanti dello stesso. Sono considerate complesse per esempio le misure per le quali si rende obbligatoriamente necessaria una votazione popolare, o che comprendono ingenti progetti che oltrepassano i confini cantonali o nazionali.

Non possono essere concessi termini supplementari:

- per le misure che beneficiano di contributi federali forfettari (art. 18 cpv. 4 OPTA),
- di norma non sono considerate condizioni che danno diritto alla concessione di un termine supplementare la modifica o il raggruppamento delle misure, che si rendono necessari nel caso in cui siano state inserite misure non ancora pronte per essere realizzate e/o non finanziariamente assicurate. In caso di modifica o raggruppamento delle misure, queste ultime possono venire reinserite in un programma d'agglomerato di generazione successiva a condizione che non sia possibile avviare i lavori di costruzione entro i termini di cui all'articolo 18 capoverso 1 OPTA e/o che l'ente responsabile abbia rinunciato definitivamente all'attuazione di tali misure.

Richiesta di un termine supplementare

- L'ente responsabile deve comunicare per iscritto al suo referente presso l'ARE le misure per le quali si richiede un termine supplementare e i motivi che impediscono l'avvio dei lavori entro il termine previsto («termine ultimo per l'inizio dei lavori di costruzione») come indicato nel capitolo 3.2.
- La richiesta di concessione di un termine supplementare va presentata all'ARE al più tardi entro sei mesi dalla scadenza dei termini.
- Di norma entro 30 giorni l'ARE trasmette per iscritto all'ente responsabile la sua decisione in merito alla concessione del termine supplementare richiesto.

4.2.2 Sospensione dei termini

Se contro un progetto di costruzione è in atto una procedura di ricorso (p. es. opposizione con funzione di rimedio giuridico, reclamo, ricorso, procedura di stima in caso di mancato accordo con il proprietario fondiario⁶) o se riesce il referendum facoltativo che vi si oppone⁷, la decorrenza dei termini per questa misura è sospesa fino al passaggio in giudicato di una decisione (art. 18 cpv. 3 OPTA).

La sospensione dei termini può essere estesa anche alle misure direttamente connesse con la misura interessata dalla sospensione dei termini (art. 18 cpv. 3 periodo 2 OPTA). Vi è una dipendenza di que-

⁶ La procedura di stima stabilisce l'indennizzo per la cessione della proprietà fondiaria e si applica nel caso in cui in precedenza non sia stato possibile raggiungere un'intesa con il soggetto detentore della proprietà. Se la proprietà fondiaria è essenziale per l'attuazione della misura concordata nella convenzione sulle prestazioni del Programma Traffico d'agglomerato e il fondo interessato non può venire reclamato (p.es. con entrata in possesso anticipata) ai fini dell'esecuzione del progetto di costruzione prima dell'esito della vertenza, per analogia la procedura di stima deve essere qualificata come procedura di ricorso ai sensi dell'art. 18 cpv. 3 OUMin.

⁷ La votazione popolare obbligatoria non dà diritto alla sospensione dei termini in quanto si tratta di un evento prevedibile per gli enti responsabili.

sto tipo se l'attuazione della misura in questione risponde a una certa logica solo se si può attuare anche la misura interessata dalla procedura di ricorso o dal referendum facoltativo. È fatto obbligo di motivare la dipendenza dalla misura interessata dalla procedura di ricorso o dal referendum facoltativo.

La sospensione dei termini si applica solo alle singole misure, o parti di esse, interessate da una procedura di ricorso o da un referendum facoltativo. La sospensione dei termini non si applica alle misure che beneficiano di contributi federali forfettari (art. 18 cpv. 4 OPTA).

I termini riprendono a decorrere contestualmente al passaggio in giudicato della decisione nel quadro di una procedura di ricorso o di un referendum.

Comunicazione della sospensione dei termini

- Nelle convenzioni sulle prestazioni di 3a e 4a generazione gli enti responsabili sono tenuti a comunicare all'ARE entro una determinata data le misure interessate dalla sospensione dei termini (ivi incluse le misure direttamente connesse).
- Per le misure di **3a generazione** la comunicazione deve essere trasmessa **entro e non oltre il 31 marzo 2025**; per le misure di **4a generazione** entro e non oltre il **30 giugno 2028**.
- L'ARE mette a disposizione degli enti responsabili un modello per la comunicazione.
- La comunicazione delle misure interessate dalla sospensione dei termini deve essere trasmessa separatamente dal rapporto di attuazione.

L'omessa comunicazione da parte dell'ente responsabile preclude l'applicazione della sospensione dei termini.

5 Rinuncia definitiva

Qualora l'ente responsabile dovesse constatare l'impossibilità di attuare determinate misure entro i termini prestabiliti conformemente ai precedenti capitoli, ovvero la sopravvenuta inutilità di una misura, può rinunciare definitivamente alla misura in oggetto prima della scadenza dei termini. Con la rinuncia definitiva si estingue il diritto al cofinanziamento della misura interessata tramite il relativo programma d'agglomerato.

Tuttavia, dopo la rinuncia definitiva è prevista la possibilità di presentare una nuova richiesta di cofinanziamento della misura in oggetto nell'ambito di un programma d'agglomerato successivo.

6 Tabella riassuntiva dei termini di attuazione

Nell'ambito dell'attuazione del PTA, ai termini precedentemente citati se ne aggiungono altri⁸ di cui tenere conto. La tabella sottostante offre un quadro riassuntivo.

Generazione PTA	Accordo di finanziamento		Inizio dei lavori di costruzione ⁹	Fattura finale
	Richiesta all'USTRA da parte dell'ente responsabile	Firma (Confederazione e Cantone)		
1a generazione	entro il 1° settembre 2027	entro il 31 dicembre 2027	Nessun criterio per la scadenza dei termini	Entro e non oltre 2 anni dalla messa in servizio dell'infrastruttura di trasporto cofinanziata
2a generazione	entro il 1° settembre 2027	entro il 31 dicembre 2027	Nessun criterio per la scadenza dei termini	Entro e non oltre 2 anni dalla messa in servizio dell'infrastruttura di trasporto cofinanziata
3a generazione				
Misura singola	entro il 1° settembre 2025	prima dell'inizio dei lavori di costruzione	entro il 31 dicembre 2025	Entro e non oltre 2 anni dalla messa in servizio dell'infrastruttura di trasporto cofinanziata
Misure che beneficiano di cofinanziamenti forfetari	entro il 1° novembre 2025	prima dell'inizio dei lavori di costruzione	entro il 31 dicembre 2025	Nessuna fattura finale; ultima richiesta di pagamento entro e non oltre il 30 novembre 2027
4a generazione				
Misura singola	entro il 1° dicembre 2028	prima dell'inizio dei lavori di costruzione	entro il 31 marzo 2029	Entro e non oltre 2 anni dalla messa in servizio dell'infrastruttura di trasporto cofinanziata
Misure che beneficiano di cofinanziamenti forfetari	entro il 1° febbraio 2029	prima dell'inizio dei lavori di costruzione	entro il 31 marzo 2029	Nessuna fattura finale; ultima richiesta di pagamento entro e non oltre il 30 novembre 2031
5a generazione				
Misura singola	Ancora da definire, dipende dal decreto federale	prima dell'inizio dei lavori di costruzione	dipende dal decreto federale	Entro e non oltre 2 anni dalla messa in servizio dell'infrastruttura di trasporto cofinanziata
Misure che beneficiano di cofinanziamenti forfetari	Ancora da definire, dipende dal decreto federale	prima dell'inizio dei lavori di costruzione	dipende dal decreto federale	Nessuna fattura finale; l'ultima richiesta di pagamento dipende dal decreto federale



⁸Si rimanda anche alle direttive USTRA per interventi su strade, linee tranviarie e misure a sostegno della mobilità lenta

7 Informazioni aggiuntive

7.1 Riferimenti normativi

- [Legge federale del 30 settembre 2016 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato \(LFOSTRA\)](#)
- [Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo \(LUMin\)](#)
- [Ordinanza del 7 novembre 2007 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale \(OUMin\)](#)
- [Ordinanza del DATEC del 20 dicembre 2019 concernente il programma Traffico d'agglomerato \(OPTA\)](#)
- [Legge federale del 6 ottobre 2006 concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d'agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche \(Legge sul fondo infrastrutturale, LFIT\)](#)

7.2 Informazioni specifiche degli Uffici federali in merito ai programmi d'agglomerato

- ARE (Ufficio federale dello sviluppo territoriale) [Programma Traffico d'agglomerato](#)
- USTRA (Ufficio federale delle strade) [Direttive USTRA](#)

